I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 450/89 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1989

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie degli Stati Uniti d'America e del Venezuela e che adegua il dazio antidumping definitivo per l'Arabia Saudita previsto dal regolamento (CEE) n. 3339/87

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA ATTUALE

A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2623/88 [2], la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di urea originarie dell'Austria, dell'Ungheria, della Malaysia, della Romania, degli Stati Uniti d'America e del Venezuela. Tale dazio è stato prorogato per un periodo non superiore a due mesi con regolamento (CEE) n. 4018/88 [3].

B. Seguito della procedura

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, i produttori comunitari e numerosi esportatori del prodotto in questione hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione ed hanno inoltre reso note per iscritto le loro osservazioni sul regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

(3) Un esportatore ha chiesto ed ottenuto di essere informato sui principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare misure definitive.

(4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, è stato organizzato un confronto tra l'esportatore venezuelano e i produttori comunitari, rappresentati dalla CMC-Engrais.

(5) Oltre alle inchieste che hanno portato a determinare un dazio antidumping provvisorio, la Commissione ha effettuato altre inchieste in loco presso i seguenti produttori comunitari:

Belgio

Nederlandse Stilkstof Maatschappij B.V. (N.S.M.), Bruxelles;

Francia

— Compagnie française de l'azote (Cofaz), Parigi,

— Société chimique de la Grande Paroisse, Parigi;

Irlanda

Irish Fertilizer Industries (IFI), Dublino.

C. Dumping

a) *Valore normale*

1. Venezuela

(6) Il valore normale è stato definitivamente calcolato in base al valore costruito, in quanto, durante il periodo di riferimento, il prezzo medio di vendita sul mercato interno era risultato inferiore ai costi di produzione. Il valore normale è stato definitivamente calcolato secondo il metodo e gli elementi di cui al considerando 11, 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 2623/88.

Tuttavia, il valore normale, determinato in base al valore costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha subito alcune diminuzioni in rapporto alle spese relative alla materia prima e alle spese generali, in quanto erano stati forniti elementi di prova complementari a sostegno di tale richiesta.

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 235 del 25. 8. 1988, pag. 5.
[3] GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 3.

2. Stati Uniti d'America

(7) In mancanza di elementi nuovi forniti dalle imprese interessate dalla presente procedura, il valore normale è stato definitivamente calcolato secondo il metodo utilizzato per il calcolo provvisorio, di cui ai considerando 15, 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 2623/88.

b) *Prezzi all'esportazione*

(8) I prezzi all'esportazione sono stati definitivamente stabiliti sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità.

Per quanto riguarda alcuni esportatori degli Stati Uniti d'America che non avevano collaborato con la Commissione, si conferma che i loro prezzi all'esportazione sono stati stabiliti a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, in base ai dati disponibili, ossia ai prezzi all'esportazione che figurano nella denuncia.

c) *Confronto*

(9) In linea generale, il valore normale è stato confrontato transazione per transazione con i prezzi all'esportazione, allo stadio franco fabbrica.

Sono stati inoltre mantenuti gli adeguamenti concessi provvisoriamente, secondo le circostanze, nel considerando 23 del regolamento (CEE) n. 2623/88 per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

d) *Margini di dumping*

(10) Il margine di dumping calcolato per ogni esportatore è pari alla differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo per ciascuna esportazione nella Comunità, debitamente adeguato.

In base al prezzo franco frontiera, risulta il seguente margine medio ponderato per ciascuno degli esportatori:

— Stati Uniti d'America:	
Agrico:	6,4 %
First Mississippi Corp.:	0,0 %
Altri esportatori:	21,0 %
— Venezuela:	
Pequiven/Nitroven:	21,5 %

D. Pregiudizio

(11) Benché il presente regolamento riguardi soltanto una parte dei paesi oggetto della presente procedura antidumping, nel valutare il pregiudizio ci si è basati su tutti i paesi interessati dalla procedura, prendendo poi misure definitive sotto forma di dazi antidumping definitivi o di impegni.

(12) A seguito delle inchieste complementari effettuate dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, che hanno indotto a modificare alcuni dati relativi ai produttori comunitari, si è giunti alle seguenti constatazioni definitive:

a) *Volume delle importazioni effettuate a prezzi di dumping*

(13) Dato che non è stato fornito nessun nuovo elemento di prova relativo al considerando 27 del regolamento (CEE) n. 2623/88, il Consiglio conferma i dati ivi riportati.

b) *Quota di mercato delle importazioni*

(14) Il volume delle importazioni oggetto della presente procedura è corrisposto ad un aumento della quota di mercato comunitario detenuta da questi paesi, che è passata dal 3,88 % nel 1984 al 3,90 % nel 1985 e al 3,97 % nel 1986. Nei primi nove mesi del 1987 tale quota ha raggiunto il 9,22 % e dovrebbe essere pari all'11,5 % circa per tutto l'anno 1987. Le quote suddette, rapportate al consumo sul mercato proprio, che corrisponde al consumo totale di urea nella Comunità meno la quantità di urea fabbricata dai produttori comunitari e destinata al consumo proprio, sono passate dal 5,53 % nel 1984 al 5,43 % nel 1985, al 5,09 % nel 1986, all'11,96 % nei primi nove mesi del 1987 e al 15 % circa, secondo le stime effettuate, per l'intero 1987.

Se si aggiungono le importazioni oggetto delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 3339/87 [1], nei primi nove mesi del 1987 le importazioni raggiungono complessivamente una quota combinata del 19,87 % dell'intero mercato comunitario di urea e del 25,78 % del consumo proprio.

L'urea per uso agricolo costituisce la maggior parte delle importazioni a prezzo di dumping nel settore. L'andamento delle importazioni di urea per uso agricolo rispetto al consumo di questo prodotto è corrisposto ad un aumento della quota di mercato, che è passata dal 5 % circa nel 1984 e nel 1985 al 5,5 % nel 1986, al 13,91 % nei primi nove mesi del 1987 e, secondo le stime, al 20 % circa nel 1987.

(15) Si deve tener conto dell'andamento del consumo di urea nel valutare l'evoluzione della quota di mercato detenuta dalle importazioni a prezzo di dumping nella Comunità. A tale riguardo, è stato stabilito che, tra il 1984 e il 1986 il consumo totale di urea è aumentato del 30 % circa, passando da 3 923 692 t a 5 116 159 t. Nel 1987, tuttavia, si è riscontrata una leggera diminuzione del consumo di urea, che è stata di 3 707 605 t nei primi nove mesi del 1987 e, secondo le stime, dovrebbe ammontare per tutto l'anno a 5 057 674 t (- 1 % circa).

[1] GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 1.

c) *Divario tra i prezzi*

(16) In mancanza di elementi di prova supplementari relativi ai divari tra i prezzi, il Consiglio conferma i dati di cui al considerando 30 del regolamento (CEE) n. 2623/88.

d) *Incidenza sull'industria comunitaria*

— Produzione

(17) Mentre il consumo comunitario di urea è aumentato del 29 % circa dal 1984 al 1987, la produzione comunitaria di urea è calata del 12,5 % tra il 1984 e il 1985, passando da 5 567 049 t a 4 869 820 t, e ancora del 7 % nel 1986, scendendo a 4 537 068 t. Secondo le stime, la produzione 1987 è stata pari a 4 564 795 t, nell'ipotesi però che la tendenza dei primi nove mesi del 1987 (3 423 596 t) sia continuata negli ultimi mesi dell'anno.

La quantità di urea prodotta per il mercato libero (ossia la produzione totale meno il consumo proprio è scesa da 4 397 756 t nel 1984 a 3 703 340 t nel 1985 e a 3 413 534 t nel 1986, il che corrisponde rispettivamente a un calo del 16 % circa e dell'8 % rispetto agli anni precedenti. È possibile che nel 1987 tale quantità sia leggermente aumentata (0,5 % circa) per arrivare, secondo le stime, a 3 431 499 t.

— Sfruttamento del potenziale

(18) Lo sfruttamento del potenziale produttivo della Comunità, pari all'85,38 % nel 1984, è sceso al 77,32 % nel 1985 e al 69,95 % nel 1986. Nel 1987, esso è rimasto relativamente stabile rispetto all'anno precedente, ma si è registrato un forte aumento delle scorte dei produttori comunitari.

— Vendite

(19) Le vendite totali nella Comunità di urea prodotta dai produttori comunitari, rimaste relativamente stabili nel 1984 e nel 1985 (rispettivamente 3 627 183 e 3 639 945 t), nel 1986 sono state pari a 3 745 607 t (più 3 % circa) ed hanno raggiunto 2 784 873 t nel primi nove mesi del 1987. Se si considera l'intero 1987, esse sono stimate a 3 713 164 t, ossia un calo dell'1 % rispetto al 1986, sempre che la tendenza registrata nei primi nove mesi del 1987 sia continuata nell'ultimo trimestre di quell'anno. Le vendite dei produttori di urea comunitari di prodotti destinati al consumo proprio della CEE sono passate da 2 457 890 t nel 1984 a 2 622 073 t nel 1986 (più 6,6 %) e sono leggermente diminuite nei primi nove mesi del 1987 (1 934 901 t) il che consente di valutare a 2 579 868 t le vendite per l'intero 1987 (meno 1 % circa). Le vendite di urea per uso agricolo sono aumentate del 5 % circa tra il 1984 e il 1986, passando da 1 870 511 t a 1 967 225 t, e sono scese a 1 425 957 t nei primi nove mesi del 1987 per poi raggiungere, secondo le stime, 1 901 276 t nel 1987 (meno 3 % circa). Tale ristagno è in contrasto con l'aumento del consumo di urea nella Comunità (vedi considerando 16 del presente regolamento).

(20) La quota di mercato totale dei produttori comunitari nella Comunità, che era del 92,4 % nel 1984, è passata all'88,2 % nel 1985, al 73,2 % nel 1986 e al 75 % circa nel 1987. La quota di consumo proprio dell'urea nella Comunità, detenuta dai produttori comunitari, è passata dall'89,2 % nel 1984, all'83,5 % nel 1985, al 65,6 % nel 1986 e al 67,7 % nei primi nove mesi del 1987. La quota di mercato dell'urea per uso agricolo, detenuta da questi produttori, che era dell'88,8 % nel 1984, è scesa all'82,4 % nel 1985 e al 61,6 % nel 1986, mentre è leggermente riaumentata nei primi nove mesi del 1987 fino a raggiungere il 63 % circa. Il leggero miglioramento della quota di mercato dei produttori comunitari potrebbe essere dovuto all'annuncio della precedente inchiesta antidumping e delle misure antidumping prese nei confronti di otto paesi esportatori (vedi considerando 1, 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2623/88). Tali tendenze emergono più nettamente sui principali mercati comunitari dell'urea.

In Italia, principale mercato dell'urea, si è registrato nel 1984 un consumo pari a 1 025 273 t, ossia il 37,2 % del consumo totale del consumo proprio dell'urea nella Comunità. Mentre, tra il 1984 e il 1986, tale consumo è aumentato del 22,7 % ed ha raggiunto 1 258 834 t, la quota dei produttori comunitari è passata dall'89,4 % al 79,3 %. Nel 1987, mentre il consumo è salito dell'8 % circa, la quota di mercato dei produttori comunitari è continuata a diminuire, fino a raggiungere il 70 %, mentre quella delle importazioni provenienti dai sei paesi oggetto della procedura è aumentata ed ha raggiunto il 5 % circa.

In Francia, il consumo proprio d'urea è ammontato nel 1984 a 522 933 t, pari al 18,9 % del consumo totale di urea in libera vendita nella Comunità. Nel 1986, tale consumo ha raggiunto 626 014 t (più 19,7 % rispetto al 1984) e, per il 1987, è valutato a 704 779 t, il che corrisponde ad un ulteriore aumento del 12,5 % circa. In questo periodo, la quota del mercato libero dell'urea detenuta dai produttori comunitari, che era pari al 95,7 %, è scesa al 73,5 % nel 1986 e al 69 % nel 1987, mentre quella delle importazioni in dumping, oggetto della presente procedura, è salita dal 3,8 % al 15,4 %.

In Irlanda, sul mercato libero dell'urea, la quota di mercato dei produttori comunitari, che nel 1984 e nel 1985 era rispettivamente del 100 % e del 98,1 %, è scesa al 74,4 % nel 1986 ed è stimata al 72 % per il 1987, mentre tra il 1984 e il 1986 il consumo su questo mercato è aumentato del 72,5 %, passando da 96 201 t a 165 965 t e rimanendo stabile tra il 1986 e il 1987. La quota delle importazioni provenienti dai sei paesi interessati, che nel 1986 era del 5,7 %, ha superato il 19,5 % nel 1987.

Nel Regno Unito, sul mercato libero dell'urea, la quota di mercato detenuta dal produttore nazionale tra il 1984 e il 1987 si è stabilizzata intorno al 44 % mentre il consumo di urea su questo mercato aumentava del 23,7 % passando, da 292 349 t a 371 802 t e la quota di mercato delle importazioni provenienti dai sei paesi in oggetto passava dal 6,1 % al 10 % circa.

Ciò dimostra che, nel complesso, i produttori comunitari non hanno tratto beneficio dall'incremento del consumo sui principali mercati, che ha giovato soltanto alle importazioni in dumping, comprese quelle oggetto del regolamento (CEE) n. 3339/87.

— Prezzi e utili

(21) In mancanza di ulteriori elementi di prova relativi ai considerando 36 e 37 del regolamento (CEE) n. 2623/88 inerenti ai prezzi e agli utili, il Consiglio conferma i dati ivi riportati.

e) *Cumulo*

(22) A tale proposito, l'esportatore venezuelano ha fatto presente che, nel determinare il pregiudizio, non era opportuno cumulare le sue esportazioni con quelle degli esportatori oggetto della presente procedura, in quanto il Venezuela aveva cominciato a esportare verso la Comunità solo nel 1987.

Per determinare se, nella fattispecie, era opportuno cumulare le importazioni oggetto della denuncia, la Commissione ha tenuto conto della comparabilità dei prodotti importati in termini di caratteristiche fisiche, di volumi importati, di livello dei prezzi e della concorrenza subita dai prodotti simili dell'industria comunitaria.

Tutti questi elementi sono già stati esaminati nel considerando 38 del regolamento (CEE) n. 2623/88. Inoltre, l'argomento addotto non è tale da modificare le conclusioni della Commissione in quanto, pur avendo iniziato ad esportare soltanto nel 1987, in nove mesi il Venezuela ha raggiunto un volume di esportazioni praticamente identico a quello di altri esportatori oggetto della procedura.

Di conseguenza, in mancanza di nuovi elementi di prova relativi agli argomenti addotti nel considerando 38 del regolamento (CEE) n. 2623/88, il Consiglio conferma i fatti e le conclusioni ivi esposti dalla Commissione.

f) *Causalità ed altri fattori*

(23) In mancanza di nuovi argomenti ed elementi di prova, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione di cui ai considerando 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 2623/88.

E. Interesse della Comunità

(24) Un'associazione di importatori ha ribadito le proprie considerazioni in merito all'impatto negativo delle misure antidumping sui costi di produzione degli agricoltori, ricordando che questi ultimi non possono ripercuotere l'aumento dei loro costi sul consumatore. Tuttavia, non sono stati presentati elementi di prova per dimostrare che queste misure di protezione hanno un'incidenza significativa sui costi agricoli oppure che gli agricoltori si trovano nell'impossibilità di ripercuotere gli aumenti sui consumatori.

(25) Il Venezuela ha fatto presente che non era opportuno istituire misure antidumping nei confronti di un paese che beneficia del sistema delle preferenze generalizzate.

A tale riguardo, oltre al fatto che non esiste alcuna incompatibilità giuridica fra l'istituzione di misure antidumping e l'esistenza del sistema delle preferenze generalizzate, il Consiglio constata che, nel calcolare l'importo del dazio antidumping, secondo il metodo di cui al considerando 44 del regolamento (CEE) n. 2623/88, si è considerato e mantenuto il vantaggio conferito dal sistema delle preferenze generalizzate.

Di conseguenza, in mancanza di nuovi elementi di prova relativi agli elementi di cui ai considerando 41, 42 e 43 del regolamento (CEE) n. 2623/88 il Consiglio conferma che è nell'interesse della Comunità prendere misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni originarie dei paesi oggetto della presente procedura.

F. Dazio definitivo

(26) Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative al metodo utilizzato per determinare il dazio da applicare e alla forma del dazio, di cui ai considerando 44 e 45 del regolamento (CEE) n. 2623/88.

Su questa base, la Commissione ha calcolato le seguenti aliquote del dazio antidumping sul prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto :

— Stati Uniti d'America :	12,0 %
tranne : Agricolo Chemical Company :	6,0 %
First Mississippi Corporation :	0,0 %
— Venezuela :	21,5 %

G. Riscossione del dazio provvisorio

(27) Dati i margini di dumping constatati ed il pregiudizio subito, il Consiglio ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio, integralmente oppure a concorrenza del dazio massimo definitivamente istituito qualora quest'ultimo sia inferiore al dazio provvisorio.

II. REVISIONE DELLE MISURE PRECEDENTI

(28) Con il regolamento (CEE) n. 3339/87, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Libia e dell'Arabia Saudita, ha accettato gli impegni assunti per le importazioni di urea originarie della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, del Kuwait, dell'Unione Sovietica, di Trinidad e Tobago e della Iugoslavia ed ha chiuso le inchieste corrispondenti. Nel considerando 49 del regolamento suddetto, il Consiglio ha ritenuto che le misure adottate avessero natura transitoria e dovessero quindi essere riesaminate al termine della procedura in corso.

(29) Dopo aver riesaminato le misure suddette, la Commissione ha ricalcolato il dazio antidumping definitivo per l'Arabia Saudita in base alla nuova soglia di pregiudizio determinata nella presente procedura, onde tener conto dell'andamento dei costi di produzione del produttore comunitario rappresentativo. I nuovi costi di produzione, a cui è stato aggiunto un margine di utile, sono stati raffrontati ai prezzi all'esportazione franco frontiera comunitaria, a cui sono stati aggiunti i dazi doganali ed un margine di utile per l'importatore.

L'importo del dazio così calcolato, in base al prezzo franco frontiera comunitaria dazio non corrisposto, è pari al 12,8 % per le importazioni originarie dell'Arabia Saudita.

Dato che l'esportatore libico non ha collaborato in misura soddisfacente, il calcolo del dazio antidumping definitivo per la Libia rimane invariato.

III. IMPEGNI

(30) Dato che una parte dei paesi oggetto della presente procedura ha proposto determinati impegni e che si devono riesaminare gli impegni precedenti, a questo riguardo verrà presa una decisione separata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea dei codici NC 3102 10 10 e 3102 10 99, originarie degli Stati Uniti d'America e del Venezuela.

2. L'aliquota del dazio, calcolata in base al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari :

— al 12 % per l'urea originaria degli Stati Uniti d'America, fatta eccezione per l'urea prodotta ed esportata dalla Agrico Chemical Company, New Orleans, per la quale il dazio è pari al 6 % ;

— al 21,5 % per l'urea originaria del Venezuela.

3. Il dazio di cui al paragrafo 2 relativo alle esportazioni originarie degli Stati Uniti d'America non si applica all'urea prodotta ed esportata nella Comunità dalla First Mississipi Corporation, Jackson, Mississippi, Stati Uniti d'America.

4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

5. Gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (CEE) n. 2623/88 sono definitivamente riscossi, integralmente oppure entro i limiti delle percentuali indicate nel presente regolamento. Gli importi garantiti non coperti dalle aliquote dei dazi definitivi sono svincolati.

Articolo 2

L'importo del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea dei codici NC 3102 10 10 e 3102 10 99 originarie dell'Arabia Saudita, calcolato in base al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 12,8 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ